

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 02 Luglio '19  
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

CIRCOLARE 07/2019

## 1° Parte

Il dl 30.4.2019 n. 34, recante “misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, è stato convertito nella l. 28.6.2019 n. 58, pubblicata sulla gazzetta ufficiale 29.6.2019 n.151, in vigore dal 30.6.2019.

Tra le principali novità introdotte in tema di agevolazioni, si segnalano:

### **NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI**

#### **SUPER AMMORTAMENTI - REINTRODUZIONE PER IL 2019**

Viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni.

Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti effettuati:

- dall'1.4.2019 al 31.12.2019;
- ovvero, nel termine “lungo” del 30.6.2020, a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono quindi esclusi gli investimenti effettuati dall'1.1.2019 al 31.3.2019.

#### **Tetto massimo agli investimenti**

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

#### **Esclusioni**

Sono espressamente esclusi i veicoli di cui all'art. 164 co. 1 del TUIR, ma l'agevolazione continua a spettare per mezzi di trasporto diversi (autobus e autocarri). Restano ferme le

disposizioni di cui all'art. 1 co. 93 della L. 208/2015, per cui restano esclusi dai super-ammortamenti:

- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- gli acquisti di fabbricati e di costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015.

### **TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI, C.D. "MINI IRES" (ART. 2)**

Il DL 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. "mini-IRES", abrogando al contempo la disciplina originaria (art. 1 co. 28 ss. della L. 30.12.2018 - 145), la quale non trova quindi mai concreta applicazione. Rispetto a quest'ultima, la nuova disciplina:

- limita il risparmio d'imposta (4 punti percentuali, contro i 9 originari);
- semplifica, però, il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l'effettuazione di investimenti e/o l'incremento dell'occupazione.

#### **Soggetti interessati**

L'agevolazione riguarda:

- i soggetti IRES di cui all'art. 73 co. 1 del TUIR: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali (che esercitano attività d'impresa), nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purché in contabilità ordinaria.

#### **Reddito agevolato**

L'agevolazione si sostanzia nell'assoggettamento ad IRES con un'aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, se realizzati a decorrere dall'esercizio in corso al 31.12.2018, con l'esclusione degli accantonamenti alle riserve non disponibili.

In sede di conversione in legge del DL 34/2019 sono state modificate l'entità della riduzione dell'IRES a regime e la disciplina transitoria. In particolare, a regime (ovvero, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022), l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l'aliquota del 20%). In via transitoria, la riduzione è pari:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari");
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari");

- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il periodo d'imposta ancora successivo (2021, per i soggetti "solari");
- a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il periodo d'imposta ancora successivo (2022, per i soggetti "solari").

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l'utile del 2018 per 120.000,00 euro:

- la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all'aliquota ridotta del 22,5%;
- l'ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all'aliquota ordinaria del 24%;
- l'IRES totale ammonta a 70.200,00 euro ( $120.000,00 \times 22,5\% + 180.000,00 \times 24\%$ );
- il risparmio d'imposta ammonta a 1.800,00 euro;
- il tax rate effettivo ammonta al 23,40% ( $70.200,00/300.000,00$ ), ipotizzando la coincidenza tra reddito imponibile e risultato ante imposte.

Come nell'originaria versione della "mini-IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

#### **Limite dell'incremento del patrimonio netto**

Per espressa disposizione di legge, gli utili accantonati rilevano sino a concorrenza dell'incremento di patrimonio netto. È tale la differenza tra questi due importi :

- il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio di riferimento (esercizio per cui si effettua il calcolo), senza considerare il risultato d'esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato d'esercizio.

#### **Ripporto delle eccedenze**

Se gli utili agevolabili in un determinato periodo d'imposta eccedono l'ammontare del reddito imponibile, l'eccedenza è computata in aumento degli utili agevolabili dell'esercizio successivo<sup>5</sup>.

#### **Intermediari finanziari**

Per i soggetti tenuti a versare l'addizionale IRES del 3,5% di cui all'art. 1 co. 65 della L. 208/20156, essa è applicata in misura aumentata in modo corrispondente al reddito agevolato ai fini IRES (di fatto, per tali soggetti la somma delle aliquote dell'IRES e dell'addizionale rimane comunque

ferma al 27,5%, anche in presenza di utili agevolabili).

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

L'agevolazione è cumulabile con altri benefici concessi all'impresa, ad eccezione di quelli che si sostanziano in regimi forfetari di determinazione del reddito e della riduzione del 50% dell'aliquota IRES di cui all'art. 6 del DPR 601/73

### **Disposizioni attuative**

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019.

### **PATENT BOX - DETERMINAZIONE DIRETTA IN ALTERNATIVA AL RULING**

I soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla determinazione in idonea documentazione, che dovrà essere predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

### **Ripartizione in 3 quote annuali**

I soggetti che esercitano la suddetta opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

### **Decorrenza**

L'opzione si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL (quindi dal 2019, per i soggetti "solari"). L'opzione è applicabile, per espressa previsione, anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

### **Inapplicabilità delle sanzioni per infedele dichiarazione - Condizioni**

In caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si applica la sanzione per infedele

dichiarazione qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso (sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e all'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi).

### **REGIME DEGLI IMPATRIATI MODIFICHE ( ART. 5 CO.1 – 3, 5 QUATER E 5 QUINQUIES)**

Viene modificato il regime degli "impatriati" di cui all'art. 16 del D.lgs.. 147/201510 con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020.

#### **Condizioni**

Vengono semplificate le condizioni di accesso previste dall'art. 16 co. 1 del D.lgs.. 147/2015.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione:

- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

#### **Misura dell'Agevolazione**

I redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (quindi con incremento della riduzione del reddito imponibile dall'attuale 50% al 70%). Tale misura è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Il regime è esteso anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa in Italia dal 2020.

#### **Riduzione dell'agevolazione per gli sportivi professionisti**

In sede di conversione in legge del DL 34/2019 è stato previsto, per i rapporti tra società e sportivi professionisti di cui alla L. 23.3.81 n. 91, che i redditi degli sportivi professionisti siano imponibili limitatamente al 50% del loro ammontare.

Con riferimento a tali rapporti non si applica la riduzione al 10% dell'imponibile prevista:

- in caso di trasferimento nel Mezzogiorno;
- in caso di prolungamento della durata dell'agevolazione in presenza di almeno 3 figli minorenni o a carico.

Viene altresì previsto che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato comporta il

versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

### **Ulteriori agevolazioni**

Sono altresì previste agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

### **Lavoratori non iscritti all'AIRE**

Possono accedere alla nuova versione dell'agevolazione anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia dall'1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

### **RIENTRO DI RICERCATORI E DOCENTI - MODIFICHE (ART. 5 CO. 3 - 5)**

Si interviene sul regime di imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera di cui all'art. 24-ter del TUIR al fine di:

- eliminare i "redditi percepiti da fonte estera" dai redditi agevolati;
- aumentare da 5 a 9 anni la durata dell'opzione;

prevedere, a determinate condizioni, la validità dell'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.

### **Cause di cessazione e decadenza dell'opzione**

Ai sensi del nuovo co. 7 dell'art. 24-ter del TUIR, l'opzione è revocabile fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nel termine previsti, salvo che e questa rappresenta la novità – il versamento venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce (resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all'art. 13 co. 1 del D.lgs. 471/97 e degli interessi).

### **Preclusione all'esercizio di una nuova opzione**

La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

### **Disposizioni attuative**

Si demanda ad un nuovo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di attuazione del regime agevolativo.

### **BONUS AGGREGAZIONI**

Il decreto prevede la reintroduzione del c.d. "bonus aggregazioni"<sup>16</sup> per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dal- l'1.5.2019 (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.

Per i soggetti indicati nell'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR che risultano dalle suddette operazioni di aggregazione aziendale, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Le suddette disposizioni:

- si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni;
- non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario<sup>17</sup>.

### **Decadenza**

La società risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cede i beni iscritti o rivalutati.

### **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI BANCARIE SULLE CESSIONI DI CARBURANTE (ART. 16)**

Viene chiarito il perimetro applicativo del credito d'imposta riconosciuto ai distributori di carburante dall'art. 1 co. 924 della L. 205/2017 per le commissioni bancarie relative alle cessioni di carburante<sup>18</sup>. La disposizione agevolativa riguarda le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di:

- esercenti attività d'impresa, arte e professioni;
- consumatori finali.

L'agevolazione spetta solo per le commissioni relative alle transazioni per cessioni di carburante e non a transazioni diverse. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante

non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo

### **CREDITO D'IMPOSTA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI (ART. 49)**

Viene riconosciuto, per il 2019, un credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, che si svolgono in Italia o all'estero.

#### **Soggetti beneficiari**

L'agevolazione spetta alle imprese esistenti alla data dell'1.1.2019.

#### **Spese agevolabili**

Il credito d'imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per:

- l'affitto degli spazi espositivi;
- l'allestimento dei medesimi spazi;
- le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

#### **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020;
- nel rispetto del regime "de minimis".

#### **Modalità di utilizzo**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/9720.

### **"NUOVA SABATINI" - MODIFICHE (ART. 20)**

Vengono apportate modifiche alla misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"). In sintesi :

- sono ammessi tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 co. 1 del D.lgs. 385/93, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
- il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;
- per i finanziamenti inferiori a 100.000,00 euro, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione;
- l'erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese



in merito all'investimento.

### **INCENTIVI PER IL SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE**

Il decreto prevede che i contributi di cui all'art. 2 co. 5 del DL 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini") siano riconosciuti, in misura più elevata rispetto allo standard, in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

### **SOSTEGNO A R&S PER L'ECONOMIA CIRCOLARE**

Viene prevista un'agevolazione finanziaria ai progetti di ricerca e sviluppo (per un importo compreso tra 500.000,00 e 2 milioni di euro) riguardanti il riuso di componenti (remanu facturing) provenienti dalle rottamazioni, la possibilità di un nuovo design dell'usato riciclato e l'integrazione della mobilità condivisa con i mezzi pubblici elettrici alimentati da rinnovabili.

### **INCENTIVI IN MATERIA DI IMBALLAGGI (ART. 26-BIS)**

Vengono previste alcune misure agevolative per incentivare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

#### **Abbuono per l'impresa acquirente**

L'impresa venditrice della merce può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall'acquisto.

#### **Credito d'imposta per l'impresa venditrice**

All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui sopra ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino all'importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio

al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato.

È inoltre previsto che il credito d'imposta:

- sia indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;
- non concorra alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **Disposizioni attuative**

Con decreto ministeriale di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI DA RICICLO E DA RIUSO (ART. 26-TER)**

Vengono introdotte alcune misure di favore per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

#### **Contributo**

Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

#### **Imprese e lavoratori autonomi**

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i beni di cui sopra, il suddetto contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta:

- fino ad un importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale. Tale credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 73 della L. 145/201824.

#### **Altri soggetti**

Ai soggetti che acquistano i suddetti beni non destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo spetta:

- fino a un importo massimo annuale di 5.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

#### **Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta**

I crediti d'imposta sopra descritti sono utilizzabili:

- esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del D.lgs.. 241/97, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito.

Viene altresì previsto che i crediti d'imposta:

- siano indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
- non concorrano alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rilevino ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

### **Disposizioni attuative**

Con decreto ministeriale di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO (ART. 29 CO. 1 - 2)**

È rivista la misura per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile di cui al Titolo I, Capo I del D.lgs.. 21.4.2000 n. 185 (c.d. "Nuove imprese a tasso zero"). Nello specifico:

- si amplia il novero dei potenziali beneficiari, innalzando da 12 a 60 mesi il limite temporale relativo alla costituzione dell'impresa;
- si dispone l'aumento al 90% del totale della percentuale di copertura delle spese ammissibili, per le imprese che siano costituite da almeno 36 mesi e da non più di 60 mesi;
- si aumenta da 8 a 10 anni la durata del mutuo agevolato;
- si innalza a 3 milioni di euro l'importo massimo delle spese ammissibili, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea.

### **DIGITAL TRANSFORMATION (ART. 29 CO. 5 - 8)**

Si dispone la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili, al fine di sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, di micro, piccola e media dimensione aventi determinati requisiti.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

Tra i requisiti di carattere soggettivo, va rilevato che beneficiano dell'agevolazione le imprese operanti in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in

un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili.

#### **Ambito oggettivo di applicazione**

Sono interessati i progetti di trasformazione tecnologica e digitale:

- diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, nonché al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;
- con importo di spesa almeno pari a 50.000,00 euro.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO FISCALE DEI FONDI DI INVESTIMENTO EUROPEI A LUNGO TERMINE (ELTIF) (ART. 36-BIS)**

Il decreto prevede l'esclusione da imposizione dei redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR) e dei redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR) derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (c.d. "ELTIF", definiti dall'art. 1 co. 1 lett. m-octies<sup>1</sup>) del D.lgs. 58/98) che rispettano determinati requisiti. Inoltre, il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF in argomento non è soggetto all'imposta sulle successioni.

#### **Ambito soggettivo**

I fondi agevolati devono essere realizzati, anche mediante l'investimento in OIRC ex art. 1 co. 1 lett. k) del D.lgs. 58/98, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti ELTIF, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

#### **Requisiti per l'esenzione dei proventi**

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Crescita, possono beneficiare del regime fiscale speciale gli investimenti negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro (lett. a);
- almeno il 70% del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'art. 10 del regolamento 2015/760/UE, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, che siano

residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, o in Stati UE o SEE con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato (lett. b).

Per il rispetto di tali requisiti da parte degli ELTIF, si applicano le disposizioni dell'art. 17 del regolamento 2015/760/UE.

Il venir meno delle condizioni sopracitate comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali per i redditi derivanti dall'investimento negli ELTIF e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.

#### **Holding period**

Per espressa previsione normativa, l'agevolazione fiscale è condizionata al possesso per 5 anni dell'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione ordinaria, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. Il relativo versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data della cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine quinquennale, le agevolazioni fiscali trovano comunque applicazione qualora il controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso.

#### **Disposizioni attuative**

È prevista l'emanazione di un apposito DM che stabilirà le ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'agevolazione fiscale relativa agli ELTIF.

#### **Decorrenza e autorizzazione della Commissione europea**

Il regime in esame si applica in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020. Tuttavia, l'efficacia di queste disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### **INCENTIVO FISCALE PER PROMUOVERE LA CRESCITA DELL'ITALIA MERIDIONALE (ART. 44-BIS)**

Viene prevista un'agevolazione per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società aventi sede legale nelle Regioni del sud Italia, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nelle predette Regioni.

L'agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

#### **Ambito soggettivo di applicazione**

L'agevolazione si applica alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 180/2015 ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 del RD 267/42 o dell'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), aventi sede legale, alla data dell'1.1.2019, nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, a condizione che:

- il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle Regioni citate;
- le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019.

L'agevolazione non si applica alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

### **Agevolazione**

Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 del TUIR, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DM 3.8.2017 [recante "Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE)"] e ai componenti reddituali di cui all'art. 1 co. 1067 della 145/2018, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta.

Il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate trasformabili ai sensi della disposizione in esame ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater co. 1 e 2 c.c.

### **Condizioni per la trasformazione**

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'art. 11 co. 1 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016).

Ai sensi della richiamata disposizione:

- l'opzione per la trasformazione delle attività per imposte anticipate è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento;

- il canone è determinato per ciascun esercizio di applicazione della disciplina applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente;
- il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente;
- l'opzione è esercitata con il primo versamento del canone.

In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui all'art. 11 co. 1 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016).

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato art. 11 del DL 59/2016 (conv. L. 119/2016), nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi della disposizione in esame, nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

#### **Decorrenza e misura della trasformazione**

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25% delle attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei 3 esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. A tal fine, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 del TUIR e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'art. 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011) relativo all'Aiuto alla crescita economica (ACE), relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi della disposizione in esame;
- non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti

d'imposta di cui alla norma in commento sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 2 co.  
57 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners